

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MEZZAPESA, DE GIUSEPPE, FIMOGNARI**
e **FERRARA Nicola**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1984

Interpretazione autentica dell'articolo 10, lettere *b)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF delle somme pagate per contributi agricoli unificati e vigilanza rurale

ONOREVOLI SENATORI. — Sin dal lontano 1960 gli operatori agricoli italiani, specie i titolari di imprese minori, vanno reclamando dai pubblici poteri una coerente linea di condotta in ordine alla determinazione più univoca e certa del compendio degli oneri deducibili ai fini della definizione del reddito complessivo. Sta di fatto che, sia sotto la vecchia che sotto la nuova disciplina giuridica concernente l'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, a ragione forse della eccessiva genericità delle norme regolatrici della dinamica deduzionale degli oneri sostenuti da parte del debitore di imposta dal reddito complessivo, non si è mai potuto registrare univocità interpretativa e applicativa delle relative disposizioni in rispetto di determinate categorie di redditi,

incentivandosi — peraltro — vistose sperequazioni di trattamento tra le varie categorie. È accaduto, così, che — tranne rarissime eccezioni, quasi tutte collegate a pronunzie giudiziarie o decisioni di commissioni tributarie — in via generale è stata denegata agli operatori agricoli la deducibilità dal reddito complessivo delle pur esose somme pagate per i contributi agricoli unificati e per la vigilanza rurale (guardia campestre).

Una volta accertata l'esistenza di una reale connessione al reddito professionale degli oneri considerati e una volta constatata la reale impossibilità tecnica di operare la deduzione degli oneri ridetti in sede di determinazione dell'imponibile del reddito professionale, non può e non deve denegarsi

la deducibilità di quegli oneri dal reddito complessivo. Ora, che le somme pagate per i contributi agricoli unificati e per la vigilanza rurale siano connesse all'attività delle aziende agricole di ogni dimensione è fatto ultranotorio e certissimo: sono due fra le poste passive più esose dei già magri bilanci di quelle aziende, alle quali viene, peraltro, negato il sollievo di una congrua fiscalizzazione di oneri, quale — invece — è stata totalmente riconosciuta ad altre più privilegiate categorie professionali, in applicazione di direttive di politica economica a volte alquanto discutibili, certamente ingiuste perchè da secoli discriminatrici. Si tratta, infine, di constatare se questi oneri sia tecnicamente possibile dedurre dal reddito professionale. Il reddito fondiario, ai fini dell'imposta sui terreni, viene determinato — com'è noto — per calcolo matematico, sulla base di precisi riferimenti, il più fondamentale dei quali è tuttora il compendio delle tariffe di estimo catastale. Confrontando attentamente le poste del compendio ora detto e gli elementi costitutivi che concorrono a formare il complesso dei contributi agricoli unificati, si rileva in tutta evidenza l'impossibilità oggettiva di una contabilizzazione nel compendio estimativo degli oneri contemplati nei contributi agricoli unificati,

giacchè le tariffe di estimo risalgono notoriamente al 1938, mentre i contributi agricoli unificati si sono formati in progressiva successione di tempi con leggi del 1943, n. 138 (assicurazione malattie), del 1949, n. 264 (contributo disoccupazione), del 1950, n. 860 (asili nido), del 1957, n. 853 (ENAOLI), del 1972, n. 464 (Cassa integrazione guadagni) e del 1973, n. 852 (assicurazione infortuni); con la confluenza di tre sole voci contributive correlate a leggi più antiche e cioè: regi decreti-legge n. 761 del 1936 (assicurazione tubercolosi), n. 1827 del 1935 (assicurazione invalidità e vecchiaia) e n. 1048 del 1937 (assegni familiari).

Quindi, le somme che l'operatore agricolo paga per i contributi unificati e per la vigilanza rurale, non rientrando nel compendio delle tariffe di estimo e, di conseguenza, essendo rimaste estranee alla complessa dinamica di formazione del reddito fondiario, sono deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.

Va per ultimo precisato che la deducibilità di questi oneri fonda sulla loro precipua natura, essendo certamente i contributi agricoli unificati niente altro che dei veri e propri oneri assistenziali e previdenziali e quelli per la vigilanza rurale essendo dovuti obbligatoriamente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le somme corrisposte dagli operatori agricoli per i contributi agricoli unificati e per la vigilanza rurale a consorzi autorizzati a riscuoterle mediante ruolo esattoriale sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ove non dedotte e non deducibili dal reddito fondiario.